



Prot. 7873 C/1

ANGRI 30.11.2016

A :Personale Tutto
e.p.c. RSU/ sito Web Scuola

ANNO SCOLASTICO 2016/17

A V V I S O N.74

Oggetto : **REITERAZIONE** disposizioni di servizio –Assenza per malattia dovuta a visita specialistica o esami diagnostici.
Modello richiesta AMV

Con la presente si reiterano le disposizioni, già trasmesse con avviso n.138 del 17.03.2016 prot.1863C/1,
comunicando alle SS.LL. quanto segue , al fine di ottimizzare il servizio scolastico, assicurare modalità di
rapporto corrette ed efficaci all'interno della sede di servizio **ed evitare che venga posto in essere un**
comportamento sanzionabile sotto il profilo amministrativo e disciplinare.

Premesso che

il contratto CCNL scuola non prevede l'istituto del "permesso per visite specialistiche", il lavoratore della scuola
che ha la necessità di assentarsi per tale ragione, può attivare 3 istituti previsti dal contratto:

- 1) il permesso breve (art. 16) fino a 18 ore l'anno (o 36 se Ata), per non più di metà dell'orario giornaliero e da recuperare entro 60 gg se richiesto;
- 2) il permesso retribuito (art. 15) da motivare anche con autocertificazione (o attestato) fino a 3 gg. l'anno;
- 3) l'assenza per malattia (art. 17).

È facoltà del lavoratore decidere quale chiedere.

Il lavoratore è costretto a ricorrere necessariamente alla malattia qualora sia esaurito il monte orario per i permessi brevi o il numero di giorni di permesso retribuito. A meno che non voglia chiedere aspettativa non retribuita.

Quando si chiede il permesso per malattia è facoltà dell'amministrazione disporre il controllo della malattia ai sensi dell'art. 17 c. 12.

ASSENZE PER MALATTIA

Per quanto concerne le assenze per malattia, la normativa attualmente in vigore prevede che, il Dirigente Scolastico può disporre la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza ed è comunque obbligatoria nei giorni antecedenti o seguenti un giorno festivo o il giorno libero.. A tale proposito e allo scopo di evitare spiacevoli conseguenze ed eventuali trattenute della retribuzione nonché sanzioni disciplinari, il personale deve obbligatoriamente: • rispettare scrupolosamente le fasce orarie di reperibilità: 09.00 – 13.00 e 15.00 - 18.00. • comunicare tempestivamente alla segreteria ufficio personale l'eventuale variazione di domicilio durante la malattia. • comunicare preventivamente in segreteria ufficio personale, per via telefonica, fax o posta elettronica, l'eventuale necessità di effettuare accertamenti diagnostici, visite mediche, ecc., durante la fascia oraria di reperibilità. Questo per permettere la comunicazione dell' assenza all'ASL di competenza.

ASSENZE PER VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE TERAPIE ED ESAMI DIAGNOSTICI

Viene ricondotta ad assenza per malattia le assenze dovute all'effettuazione di visite specialistiche. Infatti il TAR del Lazio con sentenza n.5714 del 17/04/2015, ha annullato la circolare n 2/2014 della Funzione Pubblica. Dando seguito alla nota MIUR n.7457 del 6 maggio 2015, nelle more della rivisitazione della disciplina e di ulteriori chiarimenti da parte della FUNZIONE PUBBLICA, le assenze per visite mediche specialistiche, terapie e prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, debbano essere ricondotte a quanto prescritto dal comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs.n. 165 del 30 marzo 2001 che recita: “5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (il permesso e' giustificato) mediante la presentazione di attestazione (anche in ordine all'orario)”rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica) - “L'attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la e-mail dovrà contenere il file scansionato in formato pdf dell'attestazione.” - **Nell'attestazione deve risultare “la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. ...** L'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e pertanto non deve recare l'indicazione della diagnosi, così come non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.” - “Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, **trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.** In questi casi il medico redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.” - Nel caso in cui il dipendente soffra di una determinata patologia “che richieda la necessità di sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, può essere sufficiente anche un'unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico stesso. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno seguire le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate.” -“L'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 2000. In tal caso, le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate, nonché attivare i necessari controlli sul loro contenuto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci.”

Si invitano le SS.LL. a formulare la richiesta compilando il modello, AMV, allegato al presente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Santangelo

In allegato: modello AMV richiesta per visita specialistica o esami diagnostici